

**REGOLAMENTO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**NORME AMMINISTRATIVE
PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

ART. 1

Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

ART. 2

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, la ubicazione dettagliata del suolo o dello spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

ART. 3

Qualora le opere rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza che sarà comunicata entro trenta giorni dalla presentazione degli atti.

ART.4

La domanda, corredata dei dati di cui agli art.2 e 3, dovrà essere trasmessa al Comando dei VV.UU., il quale accerterà l'esistenza o meno di motivi ostativi al rilascio della concessione, e trasmetterà, entro otto giorni dalla ricezione, la istanza con il parere, al Settore Commercio o al Settore Gestione del Territorio a seconda che trattasi di concessione ai fini commerciali oppure edilizi.

Sarà cura dei predetti Settori richiedere eventuali pareri tecnici o sottoporre le domande al parere della Commissione Edilizia.

Nei soli casi di occupazione temporanea di limitata importanza e per occupazioni relative ad avvenimenti sportivi, culturali, politici e da organizzazioni umanitarie e sociali senza scopo di lucro, sarà sufficiente il solo parere del Comando dei VV.UU.

ART. 5

Per la concessione di suolo o sottosuolo pubblico che richieda la manomissione della pubblica proprietà, il richiedente dovrà versare, alla Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal Settore Gestione del Territorio.

Tale deposito sarà restituito, a richiesta del richiedente, a seguito di attestazione rilasciata dal Settore Gestione del Territorio, che non sono stati arrecati danni al suolo pubblico.

Il deposito sarà restituito dall'Amministrazione entro e non oltre i tre mesi dalla cessazione della occupazione.

ART. 6

Nell'atto di concessione, debitamente firmato dal Capo Settore, debbono essere fissate le condizioni e le norme alle quali la concessione si intenda subordinata, la durata e la motivazione dell'uso per cui è concesso il suolo o lo spazio pubblico.

ART. 7

Dalla data di inizio della concessione e, comunque, dovuta la Tassa O.S.A.P. con le modalità previste nei successivi articoli.

Solo nel caso in cui è stata presentata, in carta libera, preventiva istanza di rinuncia della concessione, la tassa non sarà dovuta.

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

ART. 8

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, per un periodo uguale al precedente, deve inoltrare, almeno 30 gg. Prima della scadenza, apposita istanza, in carta legale, con allegata la fotocopia della Tassa O.S.A.P. pagata per il precedente periodo.

NATURA DELLE CONCESSIONI

ART. 9

Le concessioni per occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.

Ai sensi dell'art.42 comma 1° del D.Lv. 507 del 15/11/93 le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le occupazioni di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

PAGAMENTO DELLA TASSA O.S.A.P.

ART. 10

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione; in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo ed è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

È consentita una tolleranza non superiore al 5% della superficie concessa.

ART. 11

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i concessionari devono presentare, al Settore Tributi, Servizio T.O.S.A.P., apposita denuncia, entro 30 gg. dalla data di rilascio o notifica dell'atto di concessione e comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e messi a disposizione degli utenti.

Nello stesso termine deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa (*art.50* comma 1).

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa. In caso di mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ogni anno, utilizzando gli appositi modelli di conto corrente postale intestati al Comune di Catania.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento, possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

ART. 12

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modello di versamento in C/C, da effettuarsi entro il termine delle occupazioni medesime.

ART. 13

Nessuna concessione potrà essere rilasciata a titolo gratuito, eccezione fatta per le occupazioni in esenzione di tassa previste dall'art.49 del D.Lv. 507/93, che si intendono trascritte.

TASSA SUI PASSI CARRABILI

ART. 14

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiedi o, comunque, una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 15

Per accertare la superficie occupata, espressa in metri quadrati, occorre misurare la lunghezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiede a dove finisce, per la profondità del marciapiede o manufatto.

ART. 16

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo (art.44 comma il).

Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con la messa in ripristino dell'assetto stradale, a spese del richiedente e previa istanza.

ART. 17

Non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso a filo con il manto stradale, che abbia ottenuto, nei modi previsti, di vietare la sosta sull'area antistante l'accesso.

REVOCA DELLE CONCESSIONI

ART. 18

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare, motivandole, le concessioni in qualsiasi momento e con l'obbligo di procedere alla restituzione della tassa pagata in anticipo per il periodo non goduto, entro novanta giorni senza interessi.

Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti di cui all'art.46 del *D.Lv.507193*, l'Amministrazione Comunale ha sempre la facoltà di trasferire gli impianti in altra sede, a proprie spese; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 19

Le concessioni saranno revocate, previa sospensioni preventive per un massimo di 60 gg. senza diritto di restituzione della tassa pagata nei seguenti casi:

- a) Per reiterata recidiva in contravvenzione incorsa dal concessionario e dai suoi rappresentanti o dipendenti;
- b) Per cessione dell'uso o sostituzione di persona, non preventivamente autorizzata;
- c) Per mancato pagamento della tassa o presentazione della relativa denuncia;
- d) Per non aver ottemperato alle disposizioni o limitazioni previste nell'atto di concessione;
- e) Per aver fatto cosa contraria alla pubblica quiete ed alla decenza;
- f) Per non aver fatto, senza giustificato motivo, uso del suolo o spazio concesso, per oltre un terzo del tempo per il quale fu concesso;
- g) In sede di prima applicazione le revoche previste alla lettera a) verranno disposte solo con effetto dal 1~ Gennaio 1995.

SANZIONI

ART. 20

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

ART. 21

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

ART. 22

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte a metà.

ART. 23

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 24

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa della pena pecuniaria da £.5.000 a £.250.000.

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

ART. 25

Il concessionario ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dell'autorità amministrativa, agenti municipali o della forza pubblica, la copia della denuncia per le occupazioni permanenti e la ricevuta del versamento relativo alla tassa pagata, per le occupazioni a carattere temporaneo (art.11 e 12 del presente Regolamento).

Chiunque sia sfornito della documentazione di cui sopra, o sia scaduto il periodo della concessione, chi occupa una superficie maggiore o diversa da quella concessa o che faccia del suolo o spazio pubblico un uso diverso da quello concesso, sarà dichiarato in contravvenzione per abusiva occupazione di area o spazio pubblico.

ART. 26

Nel caso di surrogazione del concessionario, esplicitamente consentita dall'Amministrazione Comunale, la tassa pagata vale per il subentrante, a favore del quale sarà variata la concessione, con le stesse condizioni fissate per il precedente concessionario.

A tal uopo occorrerà istanza, in carta legale, firmata dal concessionario e dall'aspirante a succedergli.

ART. 27

Al termine della concessione, a chiusura di mercato o alla revoca della medesima, il suolo o lo spazio pubblico deve essere lasciato libero, pulito e sgombro, con l'obbligo, da parte del concessionario di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pubblica proprietà.

In caso di inadempienza, sarà provveduto a danno in via amministrativa.

ART. 28

I componenti il Corpo di Polizia Municipale (VV.UU e R.P.I.M.) sono responsabili dell'accertamento delle violazioni al presente Regolamento.

I dirigenti dei Settori Commercio, Tributi e Tecnico, hanno sempre la facoltà di tutti i controlli che reputeranno necessari, richiedendo l'opera e l'assistenza degli agenti di Polizia Municipale.

ART. 29

Copia di tutte le concessioni, autorizzazioni e dei s.p.v. deve essere trasmessa, nel termine di 10 giorni, al Servizio T.O.S.A.P. del 130 Settore perché provveda, nei termini di legge, alla riscossione della tassa dovuta.

ART. 30

Copia delle concessioni, a carattere permanente, per occupazioni di sottosuolo, soprassuolo e per quelli di carattere stabili su suolo pubblico, devono essere trasmessi al Settore Patrimonio e Demanio.

ART. 30 bis

Copia di tutte le concessioni ed autorizzazioni, sia temporanee che permanenti, nonché le eventuali revoche, devono essere trasmesse alla commissione consiliare competente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si intendono applicabili le norme elencate dall'art.38 all'art.57 del D.Lv. 15/11/93 *n.507* e successive modifiche apportate con D.Lv. 28/12/1993, nonché le altre norme di legge in vigore (legge sulla disciplina del commercio 28/03/1991 n. 112; Decreto 4/6/93 n.248 e legge sulla circolazione stradale D.Lv. 30/4/1992 n.285 e D.Lv 10/9/93 n.360).

ART. 32

Il presente Regolamento entra in vigore con il 1~ Gennaio 1994 e sono abrogate:

- a) le disposizioni contenute nel regolamento di cui alla Del. N. 171 del 4/8/1962 e le relative tariffe aggiornate con del.n.6035 del 30/12/1987.
- b) Tutte le altre disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, contrarie al presente Regolamento, rimanendo salve quelle altre con esso compatibili.

ART. 33

La tariffa deliberata con separato atto, che si intende allegata al presente regolamento, entra in vigore dal 10 Gennaio 1994 e sarà applicata oltre che alle concessioni già rilasciate, anche alle occupazioni in atto sprovviste di concessioni. (Allo scopo di regolarizzare la posizione tributaria di queste ultime).

In questo ultimo caso gli interessati dovranno inoltrare domanda, secondo le norme previste nel presente Regolamento, entro il 31 ottobre 1994, salva la facoltà dell'Amministrazione di non accoglierla, per giusti motivi, ordinando la immediata rimozione delle opere e l'inibizione dell'uso.

ART. 34

Copia del presente atto e della tariffa, a norma dell'art. 35 D.Lvo. *n.507*, saranno trasmessi entro 30 giorni dall'adozione, alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.